BCA Banca
GRUPPO BANCARIO IBL BANCA

POLICY IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI

INDICE

INDICE **2**
PREMESSA **3**
1. SCOPO DEL DOCUMENTO 3
2. APPLICABILITÀ 3
3. RIFERIMENTI 3
3.1 RIFERIMENTI ESTERNI 4
3.2 RIFERIMENTI INTERNI 4
4. GLOSSARIO 4
5. AGGIORNAMENTI 4
6. LIVELLO GERARCHICO 4
A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO 5
B. RUOLI E RESPONSABILITÀ 6
C. POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI DI BCA BANCA 7
1. CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INCENTIVI 7
2. CLASSIFICAZIONE E REGISTRO DEGLI INCENTIVI 10
3. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 12
4. MONITORAGGIO E REPORTING 13
D. ALLEGATI 14
1. MAPPATURA DEGLI INCENTIVI 14

PREMESSA

1. Scopo del documento

La disciplina in tema di incentivi è volta a rafforzare la tutela degli investitori, minimizzando, per quanto possibile, i rischi a cui questi possono essere esposti per effetto di pagamenti e prestazioni non monetarie che gli intermediari eseguono o ricevono in relazione alla prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.

A livello comunitario, il legislatore ha disciplinato la materia degli incentivi, con riferimento ai servizi d'investimento, prima, nell'articolo 26 della direttiva di secondo livello 2006/73/CE, di esecuzione della direttiva MiFID I e, ora, nell'art. 24 della direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II).

La materia degli incentivi con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori è disciplinata, a livello nazionale, nel Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (c.d. "Regolamento Intermediari").

Con la normativa MiFID II, al fine di perseguire l'obiettivo di incrementare la trasparenza nei confronti della clientela, il legislatore comunitario ha inteso, da un lato, limitare ulteriormente la possibilità delle imprese che prestano i servizi d'investimento a maggior valore aggiunto (gestione di portafogli e consulenza su base indipendente) di percepire incentivi da parte di terzi, dall'altro, ha rafforzato il criterio dell'innalzamento della qualità del servizio previsto per il vaglio di ammissibilità dell'incentivo pagato o ricevuto a/da terzi.

In conformità alle previsioni dell'art. 15, comma 2, lett. c) del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob, secondo cui gli intermediari "adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese quelle relative alla corresponsione e alla percezione degli incentivi", l'obiettivo del presente documento consiste nel formalizzare le linee guida attraverso cui Banca Credito Attivo S.p.A. (di seguito anche "BCA Banca" o la "Banca) perviene alla rilevazione e gestione degli eventuali incentivi pagati/percepiti nel corso della prestazione dei servizi di investimento e/o accessori.

Con riguardo alla disciplina dei prodotti d'investimento assicurativo (cd. IBIPs), il legislatore è intervenuto modificando il Regolamento Intermediari, che detta la disciplina in materia di incentivi agli articoli 135-sexies e ss., in conformità al Regolamento Delegato (UE) 2017/2359. Per quanto riguarda gli incentivi connessi alla distribuzione di prodotti IBIPs si rimanda alla *Policy di Gruppo di Gestione degli Incentivi distribuzione IBIPs* vigente.

La presente Policy, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì disponibile per la consultazione a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento all'interno della intranet aziendale ed è pubblicata sul sito web della Banca.

2. Applicabilità

Le indicazioni contenute all'interno della presente Policy sono applicabili a BCA Banca previa approvazione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche agli allegati della presente Policy possono essere approvate dall'Amministratore Delegato.

3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Policy alla legge e in generale a disposizioni normative (riferimenti esterni) e a normativa interna della Banca (riferimenti interni).

3.1 Riferimenti esterni

PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE
DIRETTIVA 2014/65/UE	RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/92/CE E LA DIRETTIVA 2011/61/UE
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565	INTEGRA LA DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI ORGANIZZATIVI E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E LE DEFINIZIONI DI TALUNI TERMINI AI FINI DI DETTA DIRETTIVA
DELIBERA N. 16190 DEL 29 OTTOBRE 2007	REGOLAMENTO INTERMEDIARI

3.2 Riferimenti interni

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
[1]	POLICY PRODUCT GOVERNANCE DEI PRODOTTI FINANZIARI
[2]	POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
[3]	POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO IBL

4. Glossario

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DEL TESTO UNICO, E DI CUI ALLA SEZIONE A DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO;
SERVIZI ACCESSORI	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, NONCHÉ I SERVIZI DI CUI ALLA SEZIONE B DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	PRESTAZIONE DI RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE AD UN CLIENTE, DIETRO SUA RICHIESTA O PER INIZIATIVA DELL'IMPRESA DI INVESTIMENTO, RIGUARDO AD UNA O PIÙ OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI

5. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	**29/12/2017**	NASCITA DEL DOCUMENTO
2.0	**06/02/2024**	REVISIONE INTEGRALE A SEGUITO DELL'INGRESSO NEL GRUPPO IBL

6. Livello Gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
III LIVELLO	POLICY

A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

SOCIETÀ EMITTENTE	BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.
TITOLO	POLICY DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI
IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO	BCA_ POLICY DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI
TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO	POLICY
PERIMETRO DI APPLICABILITÀ	BCA BANCA
REDATTORE	AREA ICT E ORGANIZZAZIONE
CONTRIBUTORE	AREA BANCA COMMERCIALE
VALIDATORE[1]	FUNZIONE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO
APPROVATORE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[1] Per "validatore" si intendono le Funzioni di controllo di II livello indicate che svolgono le verifiche *ex ante* come disciplinato all'interno del Regolamento SNI.

B. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito si riporta l'elenco delle principali Unità Organizzative/Organi della Banca a vario titolo coinvolte nel processo di rilevazione e gestione degli eventuali incentivi pagati/percepiti nel corso della prestazione dei servizi di investimento e/o accessori.

- **Consiglio di Amministrazione**
  - approva la presente Policy e i suoi successivi aggiornamenti.

- **Amministratore Delegato**:
  - sottopone al CdA per l'approvazione la presente Policy e i successivi aggiornamenti, ad eccezione della modifica agli allegati che approva direttamente;
  - assicura l'applicazione della presente Policy e delle linee guida in essa contenute.

- **Comitato Pricing e Prodotti**:
  - esprime un parere non vincolante con riferimento alla definizione dell'assetto commissionale applicabile ai servizi di investimento offerti dalla Banca.

- **Funzione Private e Servizi di Investimento, per il tramite dell'Unità Servizi di Investimento**:
  - registra in modo puntuale e in valore monetario i pagamenti ricevuti e pagati da/a terzi, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.

- **Funzione Compliance e Antiriciclaggio, per il tramite dell'Unità Conformità alle Norme**:
  - effettua un'attività di monitoraggio, volta a verificare la legittimità delle commissioni attraverso il presidio del processo di rilevazione e gestione delle stesse.

C. POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI DI BCA BANCA

La Direttiva MiFID II distingue le regole applicabili per la gestione degli incentivi per il servizio di gestione del portafoglio e del servizio di consulenza prestato su base indipendente dalla gestione degli incentivi in relazione a tutte le altre tipologie di servizi di investimento.

La disciplina MiFID II sugli incentivi è principalmente costituita dall'art. 24 della Direttiva 2014/65/UE e dalle misure regolamentari di secondo livello emanate in argomento dalla Commissione Europea (in particolare la Direttiva Delegata (UE) 2017/593) e dalle norme trasposte nell'ordinamento nazionale tramite il Regolamento Intermediari e il Regolamento Congiunto Consob/ Banca d'Italia (art. 15).

Quest'ultimo prevede che le imprese di investimento adottino, applichino e mantengano adeguate "procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi".

Il processo di identificazione, classificazione e gestione degli incentivi si articola nelle seguenti fasi:

- analisi delle caratteristiche e dell'ammissibilità degli incentivi previsti, sulla base delle regole e dei criteri contenuti nella presente politica;
- classificazione degli incentivi ricevuti e/o pagati e registrazione degli stessi;
- informativa alla clientela in merito all'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli incentivi ricevuti e/o pagati;
- monitoraggio e reporting.

1. Caratteristiche e condizioni di ammissibilità degli incentivi

Le disposizioni normative sugli incentivi si sostanziano in una generale preclusione circa la possibilità di ricevere (o offrire) pagamenti o altri benefici connessi alla **prestazione dei servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente e/o accessori**, ad eccezione di due ipotesi espressamente menzionate dalla normativa, previste dal comma 1, art. 52, del Regolamento Intermediari, (in linea con quanto stabilito dall'art. 24, par. 9 della Direttiva 2014/65/UE).

Nello specifico, la Banca non può pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito dal cliente; e

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

Sono inoltre considerati ammissibili i pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine (cd. *proper fees*), come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

In presenza di **incentivi pagati o ricevuti da soggetti terzi**, diversi dalle *proper fees* e dai benefici non monetari minori, la verifica di legittimità è effettuata per ciascuna tipologia di pagamento in modo da accertare che tali competenze:

a) siano volte ad accrescere la qualità del servizio prestato al cliente;
b) non contrastino con il dovere della Banca di servire al meglio gli interessi del cliente;
c) siano chiaramente rese note al cliente prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio.

Ai sensi dell'art. 53 del Regolamento Intermediari, compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per **migliorare la qualità del servizio reso al cliente** qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:
   - la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami[2] con l'intermediario;
   - la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'*asset allocation* ottimale;
   - l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di:
     i. strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
     ii. rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;

b) non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;

c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

La Banca soddisfa le suddette condizioni fintantoché continua a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.

Un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

Ai fini del rispetto dell'**obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente**, il processo di rilevazione e gestione adottato prevede di accertare la corretta gestione di potenziali conflittualità e la mitigazione del rischio di arrecare pregiudizio agli interessi della clientela tramite:

a) l'adozione di un processo di rilevazione, classificazione e gestione volto a garantire il rispetto delle Policy in materia di incentivi da parte delle funzioni di business nelle fasi di definizione o modifica degli accordi commerciali e strutturazione/individuazione di prodotti;

b) la formalizzazione di un complesso di misure e procedure organizzative finalizzate all'osservanza di regole di correttezza e diligenza neutrali rispetto alla eventuale percezione di incentivi;

---

[2] Per «stretti legami» si intende: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
a) da una «partecipazione», vale a dire dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa figlia è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.

c) la definizione di politiche di gestione dei conflitti di interessi in grado di mitigare i possibili effetti negativi per il cliente derivanti dalla percezione di incentivi.

BCA Banca, al fine di giustificare la percezione degli incentivi nel rispetto delle regole sopra riportate, adotta i seguenti presidi:

- prestazione del servizio di consulenza di base in occasione di ogni operazione che abbia ad oggetto prodotti finanziari in relazione ai quali la Banca riceve e/o corrisponde incentivi da/a soggetti diversi dal cliente;
- messa a disposizione del cliente, per ogni servizio di investimento prestato, di una vasta gamma di prodotti finanziari adeguati, che includa un numero appropriato di prodotti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la Banca.

Se gli incentivi sono percepiti su base continuativa, in aggiunta alle misure di cui sopra, BCA Banca invia al cliente rendiconti periodici sulla *performance*, nonché su costi e oneri connessi ai prodotti finanziari oggetto delle operazioni poste in essere.

L'articolo 54 del Regolamento Intermediari prevede una diversa applicazione della disciplina degli incentivi nonché della loro legittimità, **qualora la Banca presti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente**.

Qualora la Banca decidesse di prestare consulenza in materia di investimenti su base indipendente o servizi di gestione del portafoglio, la stessa provvederà a dare pronta informativa alla clientela del fatto che non trattiene ne accetta incentivi percepiti da soggetti terzi.

La Banca, nel caso in cui dovesse percepire incentivi nell'ambito del servizio di consulenza indipendente o del servizio di gestione di portafoglio, è tenuta a restituire integralmente alla clientela, non appena possibile successivamente alla loro ricezione, gli incentivi percepiti nell'ambito dei suddetti servizi.

Nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione di portafogli e consulenza indipendente, la Banca può ricevere solamente i c.d. incentivi non monetari di minor entità, ossia quegli incentivi che per le contenute dimensioni quantitative, possono considerarsi ragionevoli e proporzionati e quindi tali da non influenzare il comportamento della Banca al fine di pregiudicare gli interessi della clientela.

Nello specifico, sono ammissibili esclusivamente i seguenti **benefici non monetari di minore entità**:

a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Dopo aver verificato che i benefici ricevuti rientrino nella suddetta elencazione, la Banca accerta che gli stessi siano ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento della stessa, rendendolo in alcun modo pregiudizievole per gli interessi del cliente. Se sono accertate le predette condizioni, i benefici non monetari di minore entità sono considerati legittimi.

La Banca verifica che, affinché la ricerca in materia di investimenti ricevuta da parte di soggetti terzi non sia qualificabile come incentivo ai sensi della presente Policy, la stessa deve essere ricevuta a fronte di pagamenti effettuati:

a) direttamente dalla Banca mediante risorse proprie;
b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dalla Banca, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 55 del Regolamento Intermediari.

Con riferimento alle fattispecie di incentivi pei i quali non sia possibile dimostrare la legittimità ai sensi di quanto previsto dalla presente sezione, la Banca si impegna a retrocedere integralmente al cliente tali somme.

2. Classificazione e Registro degli Incentivi

Sulla base di quanto previsto dal comma 4, dell'art. 53 del Regolamento Intermediari, la Banca conserva evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente:

a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori; e

b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Per adempiere all'obbligo di cui alla lettera a), la Banca adotta un apposito Registro elettronico integrato nella procedura informatica SIB2000 (cd. *Registro degli Incentivi*) al fine di registrare, in modo puntuale e in valore monetario i pagamenti ricevuti e pagati da/a terzi, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.

L'aggiornamento del Registro è responsabilità della Funzione Private e Servizi di Investimento per il tramite dell'Unità Servizi di Investimento.

Con riferimento agli obblighi di cui alla lettera b), la Banca adotta e mantiene tempo per tempo aggiornata l'allegata "Mappatura delle competenze pagate e ricevute dalla Banca", predisposta da parte della Funzione Private e Servizi di Investimento, sottoposta a validazione della Funzione Compliance e Antiriciclaggio e successivamente al parere del Comitato Pricing e Prodotti e all'autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

La Banca, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire o pagare onorari, commissioni e benefici non monetari considerati illegittimi dalla normativa, ha definito un processo decisionale volto ad assicurare la corretta e costante individuazione e gestione degli incentivi pagati o ricevuti.

Nello specifico, per l'identificazione degli incentivi la Banca si basa sui seguenti elementi:

- le fattispecie rilevanti ai fini del regime degli incentivi e quelle esenti (*proper fees*, benefici non monetari minori accettabili);
- il servizio di investimento o accessorio a fronte del quale gli incentivi sono pagati o ricevuti;
- la tipologia e la descrizione di onorari, commissioni e benefici non monetari;
- se la commissione è ricevuta o pagata dalla Banca;
- i soggetti coinvolti nell'operazione;
- le informazioni relative al test di ammissibilità

I servizi di investimento da considerare nel perimetro di analisi sono:

- ricezione e trasmissione di ordini[3] (art. 1, comma 5, lett. e) del D.lgs n.58/1998, di seguito anche TUF), servizio in cui la Banca riceve dal cliente un ordine di acquisto o vendita di titoli e lo trasmette ad altro intermediario per l'esecuzione;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 1, comma 5, lett. c-bis) del TUF), inteso come distribuzione di strumenti finanziari, nell'ambito di un'offerta standardizzata, sulla base di un accordo con l'emittente (o l'offerente). In particolare, quando il collocamento avviene senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia, la Banca assume solo l'obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati all'acquisto degli strumenti finanziari da collocare;
- esecuzione di ordini per conto dei Clienti[4] (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF) con cui si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla banca al momento della loro emissione[5];
- consulenza in materia di investimenti[6] (art. 1, comma 5, lett. f) del TUF) con cui si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari[7].

In tale contesto, la Funzione Compliance e Antiriciclaggio fornisce supporto consulenziale e l'assistenza alla Funzione Private e Servizi di Investimento necessaria al fine di assicurare la conformità di tali assetti commissionali alle disposizioni regolamentari.

Nello specifico, per la definizione dell'assetto commissionale la Funzione Compliance e Antiriciclaggio, con il supporto della Funzione Private e Servizi di Investimento e dell'Unità Servizi di Investimento, verifica il rispetto delle disposizioni di cui alla presente sezione a fronte dell'introduzione di:

- nuove tipologie di prodotti o servizi;
- modifiche nella natura e nella misura dei relativi contratti, con riferimento in particolare alle modifiche della struttura commissionale per i prodotti o servizi in essere.

Prima dell'offerta di un nuovo prodotto o servizio che preveda la definizione delle competenze pagate o ricevute dalla Banca, o la loro ridefinizione, la Funzione Compliance e Antiriciclaggio, per il tramite dell'Unità Conformità alle Norme verifica l'assetto commissionale proposto al fine di accertarne la sua legittimità sulla base delle condizioni di ammissibilità di cui alla sezione 1.1 della presente Policy.

Nel contesto di tale verifica, la Funzione Compliance e Antiriciclaggio, per il tramite dell'Unità Conformità alle Norme:

---

[3] Data autorizzazione: 03-01-2018.

[4] La Banca, pur essendo autorizzata al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti dal 1° novembre 2007, non presta tale servizio.

[5] Cfr. Articolo 1 comma 5-septies del TUF.

[6] La Banca, pur essendo autorizzata alla consulenza in materia di investimento dal 1° novembre 2007, presta il servizio esclusivamente in connessione con altri servizi. La Banca non è tenuta a monitorare l'andamento degli investimenti del cliente e fornisce consulenza (base) in materia di investimenti solo in occasione dell'incontro con l'investitore presso gli sportelli.

[7] Cfr. Articolo 1 comma 5-septies del TUF.

a) se accerta che si tratta di *proper fees* o di benefici non monetari minori accettabili ai sensi sezione C.1 della presente Policy, ne valida la legittimità;
b) in caso contrario, verifica la legittimità degli incentivi pagati o ricevuti con l'obiettivo di valutare che siano soddisfatte in via cumulativa entrambe le seguenti condizioni: innalzamento della qualità del servizio al cliente e assenza di pregiudizi al dovere di servire al meglio gli interessi del cliente. I fattori considerati nell'ambito di tale verifica sono i seguenti:
    - la natura del servizio di investimento o accessorio reso al cliente e l'estensione delle obbligazioni della banca risultanti dal contratto con il cliente;
    - il beneficio atteso per il cliente ed eventuali benefici attesi per la Banca;
    - l'eventualità che vi sia un incentivo per la Banca ad agire in contrasto con il dovere di agire nel miglior interesse per il cliente;
    - la relazione esistente tra la Banca e il soggetto terzo che effettua o riceve il pagamento. Tale elemento acquista rilievo nel caso in cui la Banca e il soggetto terzo condividano degli interessi in comune, situazione in cui occorre valutare se tali relazioni sono in grado di influenzare l'attività dell'impresa in modo pregiudizievole del dovere di agire nel migliore interesse del cliente;
    - la natura del pagamento o beneficio, le circostanze nelle quali interviene e qualsiasi altra condizione ad essa collegata.

Gli esiti delle valutazioni di cui sopra, nonché le indicazioni in merito alla corretta gestione degli incentivi pagati o ricevuti per i quali non sia stata rilevata la presenza dei requisiti di legittimità, rientrano nelle valutazioni di cui al processo di Product Governance di cui alla *Policy di Product Governance dei prodotti finanziari*, cui si rimanda per dettagli.

3. Informativa alla clientela

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Intermediari, in relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, individuato sulla base della presente Policy, la Banca fornisce alla clientela le seguenti informazioni:

a) *ex ante*, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo;
b) *ex post* e almeno una volta l'anno:
    i. l'esatto ammontare degli incentivi ricevuti o pagati qualora non sia stata in grado di quantificare *ex ante* l'importo degli incentivi e, a norma della lettera precedente, è stata data informativa *ex ante* circa il metodo di calcolo di tale importo;
    ii. nel caso di incentivi continuativi, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. Anche in questo caso, i benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

L'informativa di cui alla lettera a) è contenuta nell'informativa precontrattuale consegnata al cliente prima della sottoscrizione del Contratto per la prestazione di servizi di investimento.

L'informativa di cui alla lettera b) è contenuta nei rendiconti periodici inviati con le modalità e le tempistiche previste dal relativo Contratto per la prestazione di servizi di investimento.

Con riferimento invece ai prodotti assicurativi, ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento IVASS n. 40/2018, la Banca comunica al contraente le informazioni riguardanti il compenso percepito al contratto distribuito.

Le informazioni sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell'ambito dell'informativa precontrattuale e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.

4. Monitoraggio e Reporting

Al fine di garantire l'efficace gestione degli incentivi, la Funzione Compliance e Antiriciclaggio provvede ad effettuare un'attività di monitoraggio, volta a verificare la legittimità delle commissioni attraverso il presidio del processo di rilevazione e gestione delle stesse, in particolare:

- monitorando il funzionamento delle procedure e delle misure organizzative poste a presidio della effettiva legittimità del sistema di incentivi adottato;
- verificando che la mappatura degli *inducements* sia sempre aggiornata.

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio, inoltre, ha il compito di riferire agli Organi aziendali:

- ogniqualvolta ritenuto opportuno, nel caso di rilevazione di sistemi di incentivazione non legittimi, proponendo le misure da adottare per ripristinare la conformità;
- almeno su base annua in occasione della presentazione della Relazione sull'attività svolta, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 comma terzo del Regolamento Congiunto.

Spetta alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio il compito di verificare lo stato di aggiornamento del processo di rilevazione delle commissioni percepite/pagate dalla Banca, proponendo, ove necessario, le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un'adeguata mitigazione del rischio di non conformità identificato

È responsabilità dell'Amministratore Delegato garantire l'attuazione alle misure correttive ritenute più opportune tenendo conto delle proposte avanzate dalla Funzione Compliance e Antiriciclaggio, di concerto con la Funzione Private e Servizi di Investimento.

D. ALLEGATI

1. Mappatura degli incentivi

Tipo di servizio o attività	Tipologia di commissione	Descrizione commissione	Importo/ Metodo di calcolo	Ricevuta Pagata (R/P)	Soggetto che effettua o riceve il pagamento	Accrescimento della qualità del servizio Dovere di servire al meglio gli interessi del cliente	Valutazione di ammissibilità ai sensi dell'art 53 Reg. Intermediari Consob
Ricezione e trasmissione di ordini	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini ricevuta all'atto della compravendita di strumenti finanziari.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con il cliente.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Collocamento di quote di OICR	DISTRIBUZIONE	Quota parte della commissione di gestione riconosciuta dall'emittente al collocatore con cadenza periodica.	Calcolato in misura percentuale, come da Documentazione dell'OICR e Convenzione con lo stesso.	R	SGR/SICAV	L'esistenza, la natura e l'importo (o metodo di calcolo) sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna o messa a disposizione della Documentazione dell'OICR. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento. L'accrescimento della qualità del servizio deriva da: - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base;. - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca;	LEGITTIMA.

Tipo di servizio o attività	Tipologia di commissione	Descrizione commissione	Importo/ Metodo di calcolo	Ricevuta Pagata (R/P)	Soggetto che effettua o riceve il pagamento	Accrescimento della qualità del servizio Dovere di servire al meglio gli interessi del cliente	Valutazione di ammissibilità ai sensi dell'art 53 Reg. Intermediari Consob
						- invio al cliente di rendiconti periodici sulla performance nonché su costi e oneri connessi ai prodotti oggetto dell'operazione; - obblighi post-vendita di assistenza al cliente definiti a livello contrattuale (informativa alla clientela).	
Collocamento di titoli azionari e obbligazionari	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricevuta all'atto della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dell'emittente.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Collocamento di titoli azionari e obbligazionari	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione riconosciuta alla Banca dall'emittente o dagli 'intermediari che curano il collocamento, alla chiusura della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dell'emittente.	R	EMITTENTE /INTERMEDIARIO	Le competenze pagate alla Banca dall'emittente ovvero dagli intermediari che curano il collocamento del titolo, in alternativa alle commissioni applicate al cliente, sono costi volti a remunerare l'attività di collocamento svolta. L'esistenza, la natura e l'importo (o percentuale) delle competenze ricevute sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna di apposito documento redatto dalla Banca, ulteriore rispetto alla documentazione d'offerta dell'emittente.	LEGITTIMA

Tipo di servizio o attività	Tipologia di commissione	Descrizione commissione	Importo/ Metodo di calcolo	Ricevuta Pagata (R/P)	Soggetto che effettua o riceve il pagamento	Accrescimento della qualità del servizio Dovere di servire al meglio gli interessi del cliente	Valutazione di ammissibilità ai sensi dell'art 53 Reg. Intermediari Consob
						L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento. L'accrescimento della qualità del servizio deriva da: - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata;. - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - invio al cliente di rendiconti periodici sulla performance nonché su costi e oneri connessi ai prodotti oggetto dell'operazione.	
Gestione di portafogli di Cassa Centrale	GESTIONE	Commissione pagata alla Banca trimestralmente da Cassa Centrale	Calcolato come differenza tra la commissione di gestione applicata al Cliente e il costo del servizio trattenuto da Cassa Centrale, come da Convenzione per la promozione e il collocamento del servizio.	R	CASSA CENTRALE	L'esistenza, la natura, il valore percentuale e monetario massimi sono comunicati al cliente da Cassa Centrale nell'Informativa precontrattuale. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno del rendiconto di gestione inviato al cliente ai sensi del contratto L'accrescimento della qualità del servizio è riscontrato sulla base dei seguenti parametri: - aumento della gamma dei prodotti finanziari/servizi di investimento offerti dall'intermediario; - invio al cliente di rendiconti periodici sulla performance nonché su costi e oneri connessi ai prodotti oggetto dell'operazione.	LEGITTIMA

Tipo di servizio o attività	Tipologia di commissione	Descrizione commissione	Importo/ Metodo di calcolo	Ricevuta Pagata (R/P)	Soggetto che effettua o riceve il pagamento	Accrescimento della qualità del servizio Dovere di servire al meglio gli interessi del cliente	Valutazione di ammissibilità ai sensi dell'art 53 Reg. Intermediari Consob
						- obblighi post-vendita di assistenza al cliente definiti a livello contrattuale;	
Servizio accessorio di custodia e amministrazione titoli: trasferimento titoli ad altre banche	TRASFERIMENTO TITOLI	Commissioni applicate a fronte di richiesta del cliente di trasferimento titoli verso altre banche.	Importo fisso per singola operazione previsto nel contratto.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio.	LEGITTIMA
Attività accessorie ai servizi di investimento	CUSTODIA, REGOLAMENTO, LIQUIDAZIONE, COMPENSAZIONE DI TITOLI GIRATE TITOLI AZIONARI	Commissioni per spese di custodia, regolamento, liquidazione (netta, lorda ed rrg), compensazione necessarie alla prestazione dei servi titoli offerti.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con la controparte o il cliente.	P/R	BANCHE DEPOSITANTI CLIENTI	Il compenso è riconducibile alla categoria delle *proper fees* in quanto per sua natura: - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti.	LEGITTIMA
Attività accessorie ai servizi di investimento	IMPOSTE	- Imposta di bollo - Imposta sui redditi diversi - imposta sui redditi da capitale - Imposta sul valore aggiunto - Imposta sulle transazioni finanziarie	Come da normativa vigente	P	ERARIO	Il compenso è riconducibile alla categoria delle *proper fees* in quanto per sua natura: - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento;	LEGITTIMA

Tipo di servizio o attività	Tipologia di commissione	Descrizione commissione	Importo/ Metodo di calcolo	Ricevuta Pagata (R/P)	Soggetto che effettua o riceve il pagamento	Accrescimento della qualità del servizio Dovere di servire al meglio gli interessi del cliente	Valutazione di ammissibilità ai sensi dell'art 53 Reg. Intermediari Consob
						- non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti.	
Ricerca in materia di investimenti	CORRISPETTIVO	Pagamento diretto da parte della Banca, sulla base delle proprie risorse, al fornitore della ricerca.	Come da accordi con il fornitore	P	FORNITORE	La Banca effettua il pagamento del corrispettivo sulla base delle proprie risorse direttamente al fornitore. Pertanto, ai sensi dell'articolo 52 quater, co. 1, lett. a), la fornitura di ricerca in materia di investimenti non è considerata incentivo.	LEGITTIMA